Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 14 marzo** — **Numero 61**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, ha nominato Ministro Segretario di Stato per le Terre liberate dal nemico, l'on. dott. Maggiorino Ferraris, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri ministro per l'interno, col ministro guardasigilli segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto nonchè con i Ministri del tesoro della guerra delle finanze, dell' industria e commercio e delle poste e telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Federale Socialista dei Soviety di Russia.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 dicembre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 31 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA — RODINO' — SOLERI — DE NAVA — GASPAROTTO — BELLOTTI — GIUFFRIDA

V. *Il Guardasigilli* RODINO'

ACCORDO PRELIMINARE ITALO-RUSSO.

Poichè è nell'interesse della Russia e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Federale Socialista dei Soviety di Russia, qui appresso indicato col nome di « Governo russo dei Soviety », le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) Che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica Russa dei Soviety.

Sotto il termine « fare propaganda » rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini.

b) Che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini russi residenti in Italia che desiderino di tornare in Russia, siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1. — Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Russia; di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da cui sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2. — Le navi italiane e russe, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti russi e italiani ricevere sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi russe di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3. — Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione Telegrafica Internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito, sulla base dei Regolamenti della Convenzione Telegrafica internazionale e della Convenzione e dei Regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Russia ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcooliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Russia), destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta per tale scopo.

Art. 4. — Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Russia.

Gli agenti ufficiali russi in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali e locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Russia godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5. — Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle per one ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6. — Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7. — I passaporti, i documenti di identità, le procure, e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi, o dai loro Agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8. — Il Governo Italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo Italiano che venissero asportati dalla Russia in pagamento o come garanzie di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo Russo dei Soviety in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Russia in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo Italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9. — Il Governo Russo dei Soviety si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo Imperiale e del Governo provvisorio russo, esistenti in Italia. Il Governo Italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Russia del Governo Italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10. — In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o russe che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Russia o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11. — Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale,

Art. 12 — È convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami di connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti d'autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel trattato di cui nel preambolo.

Art. 13. — Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornire spiegazioni o per rimediare all'errore.

È convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausole precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principii dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dai loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convenzione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA (L. S.) — *Firm.* V. VOROVSKY (L. S.)

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEI RECLAMI.

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo,

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo russo dei Soviety dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Russia per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, il 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA — *Firm.* VOROVSKY

Visto: d'ord. di S. M.
Il Ministro degli Affari Esteri
TORRETTA

Il numero 158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato

per gli affari esteri, di concerto col presidente del consiglio dei Ministri, ministro per l'interno, col ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, nonchè con i Ministri del tesoro, della guerra, delle finanze, dell'industria e commercio e delle poste e telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo preliminare, concluso a Roma il 26 dicembre 1921, tra il Regno d'Italia e la Republica Socialista dei Soviety di Ucraina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 dicembre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA — RODINO' — SOLERI — DE NAVA — GASPAROTTO — BELLOTTI — GIUFFRIDA.

V. *Il Guardasigilli:* RODINO'

ACCORDO PRELIMINARE ITALO-UCRAINO

Poichè è nell'interesse della Ucraina e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due Paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Socialista dei Soviety di Ucraina, qui appresso indicato col nome di «Governo Ucraino dei Soviety», le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) Che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica Ucraina dei Soviety.

Sotto il termine «fare propaganda» rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini.

b) Che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Ucraina sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini ucraini residenti in Italia che desiderino di tornare in Ucraina, siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1 - Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e l'Ucraina; di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta l'importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da cui sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2 - Le navi italiane e ucraine, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti ucraini e italiani, ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità, e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi ucraine di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3 - Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti, debbono, nel tempo in cui vi soggiornano, per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo, e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei regolamenti della Convenzione telegrafica internazionale e della Convenzione e dei regolamenti della Unione postale universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Ucraina ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcooliche, di cui l'importazione e la produ-

zione sono o possono essere proibite in Ucraina), destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmen e richiesta per tale scopo.

Art. 4 - Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana, che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Ucraina.

Gli agenti ufficiali ucraini in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali e locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Ucraina godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse, in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5 - Ciascuna delle due parti si impegna in generale di assicurare alle persone ammesse nei suoi territori in base ai due precenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6 - Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7 - I passaporti, i documenti di identicità, le procure e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle Autorità competenti in ciascuno dei due paesi, o dai loro Agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle Autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8 - Il Governo italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo Italiano, che venissero esportati dalla Ucraina in pagamento o come garanzie di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo ucraino dei Soviety in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dall'Ucraina in moneta altro che italiana o alleata, in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9 - Il Governo ucraino dei Soviety si impegna di non avanzare a domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo Imperiale e del Governo provvisorio ucraino, esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Ucraina del Governo italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10 - In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o ucraine che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Ucraina o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni di ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità, incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11 - Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo, non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12 - È convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami dei connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti d'autore nel territorio dell'altra parte, saranno equamente regolati nel Trattato di cui nel preambolo.

Art. 13 - Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.

È convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausole precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e l'uscita dai loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convenzione, senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA (L.S.) Firm. V. VOROVSKY (L.S.)

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEI RECLAMI

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, e circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo ucraino dei Soviety dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio all'Ucraina per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo Italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, li 23 dicembre 1921

firm. TORRETTA — firm. VOROVSKY

Visto: d'ordine di S. M.
il ministro degli affari esteri
TORRETTA

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 15 febbraio 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 1,495,350 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere ad urgenti necessità manifestatisi e alle quali non era dato di far fronte con le disponibilità esistenti nei bilanci dei competenti Ministeri del tesoro, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la somma complessivamente occorrente in lire 1.495.350 al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Di tali necessità è qui un cenno sommario.

Ministero del Tesoro.

L. 900.000, per le spese di varia natura occorrenti in occasione della riunione in Genova della conferenza Internazionale;

Ministero degli affari esteri.

» 31.125, per pagamento delle spese occorse alla ambasceria straordinaria affidata all'on. Senatore Mengarini presso il governo del Perù.

» 100.000, per spese inerenti alla Conferenza in Roma tra i rappresentanti degli Stati successori della cessata Monarchia austro-ungarica;

Ministero della pubblica istruzione.

» 92.000 per spese di sistemazione dei locali ad uso della Scuola Universitaria di farmacia in Catanzaro.

» 60.000, per spese di riparazione urgente dei locali esistenti nelle Isole Tremiti per le colonie dei coatti;

» 300.000, per spese inerenti alla repressione del malandrinaggio ed altre relative a servizi speciali della pubblica sicurezza;

Ministero dei lavori pubblici.

» 12.225, per sussidi al personale.

L'accluso schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della M. V. autorizza il provvedimento come sopra.

Il numero 244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 ed aumentato di L. 5.000.000 con R. D. 22 gennaio 1922, n. 44, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.999.968.92 rimane disponibile la somma di L. 5.000.031.08;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 25ª prelevazione nella somma di lire un milione quattrocentonovantacinquemilatrecentocinquanta (L. 1.495.350) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero del Tesoro

Cap. n. 246-bis: Spese per la conferenza di Genova . . . . . L. 900.000.—

Ministero degli Affari esteri

Cap. n. 23 Missioni politiche e commerciali: incarichi speciali, ecc . . . . . » 31.125.—

Cap. n. 49-X (nuovo) Spese per la conferenza in Roma tra i rappresentanti degli Stati successori della monarcia austro-ungarica . . . . . » 100.000.—

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. 142-bis (nuovo) Spese per provvedere alla sistemazione edilizia della Scuola universitaria di farmacia di Catanzaro. . . . » 92.000.—

Ministero dell' Interno.

Cap. n. 87 Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia Guardia Reali Carabinieri e agenti investigativi, per gli uffici di questura di pubblica sicurezza, della Scuola allievi e per le colonie dei coatti ecc. . . . . » 60.000.—

Cap. n. 93 (modificata la denominazione) Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini . . . . » 300.000.—

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 17 Sussidi al personale dell'amministrazione centrale e del Genio civile . . . . . . » 12.225.—

L. 1.495.350.—

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

V. *Il Guardasigilli* RODINO'

Il numero 287 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 22 giugno 1916, n. 755, e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti la istituzione dei Ministeri per l'industria, il commercio e il lavoro e per le terre liberate dal nemico;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1723, ed i Nostri decreti 31 ottobre 1919, n. 2036, e 29 ottobre 1920, n. 1563, in virtù dei quali la efficacia delle disposizioni dei RR. decreti predetti è stata prorogata fino a tutto l'esercizio 1921-922;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni dei RR. decreti 22 giugno 1916, n. 755 e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro diviso nei due Ministeri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, col R. decreto 3 giugno 1920, n. 700 e del Ministero per le Terre liberate dal nemico è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1922-923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6 e 9 febbraio 1919, n. 212;

Visti i decreti-legge 19 ottobre 1919, n. 2214 e 23 novembre 1921, n. 1672;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 14 agosto 1920, n. 1231;

Visti i Regi decreti 31 agosto 1921, n. 1269, e 8 settembre 1921, n. 1319;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese e pubblicate nei territori annessi (nuove Provincie) in base ai trattati di San Germano e di Rapallo, le disposizioni del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e 23 novembre 1921, n. 1672, riguardanti i servizi del collocamento e dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e, in quanto siano ancora in vigore, le disposizioni dei decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, 9 febbraio 1919, n. 212, con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nelle nuove provincie le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2214, sono sostituite da Giunte territoriali per il collocamento e la disoccupazione, che avranno sede, per la Venezia Tridentina, una a Trento ed una a Bolzano, e per la Venezia Giulia, con Zara, a Trieste.

Esse saranno presiedute da un magistrato designato dal presidente del tribunale provinciale o circolare, con

sede nella medesima località delle singole Giunte, e nominato dal commissario generale civile, e saranno composte:

a) di un ragioniere o contabile, scelto dai commissari generali civili rispettivamente di Trento e di Trieste, tra i funzionari governativi residenti nella sede delle singole Giunte;

b) di un rappresentante effettivo ed uno supplente degli uffici di collocamento registrati del territorio della Giunta;

c) di un rappresentante effettivo ed uno supplente delle casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione del territorio della Giunta;

d) di un rappresentante effettivo ed uno supplente degli Istituti territoriali di assicurazioni sociali esistenti nel territorio della Giunta;

e) di un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Casse di malattia distrettuali o legalmente equiparate del territorio della Giunta, autorizzate, ai termini dell'art. 4, ad espletare le funzioni esecutive di natura locale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

f) di un delegato delle Amministrazioni provinciali autonome, designato dalla Giunta provinciale straordinaria.

Per la Venezia Giulia il delegato delle Amministrazioni provinciali sarà designato d'accordo fra le Giunte provinciali straordinarie;

g) di un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Opera nazionale dei combattenti, designato, per ogni Giunta, dal Consiglio nazionale dell'Opera;

h) di tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei datori di lavoro e di rappresentanti effettivi e due supplenti dei lavoratori, proposti, fino a quando non potrà avere applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2214, dai commissari generali civili di Trento e di Trieste, su designazione delle rispettive organizzazioni, e confermati dalla Giunta centrale esecutiva del collocamento e della disoccupazione. In mancanza di organizzazioni, e se queste non provvedano alla designazione nel termine all'uopo assegnato, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno proposti direttamente dai commissari generali civili, salvo il diritto di ricorso al Comitato permanente del lavoro, a norma dell'articolo 14 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1911.

Finchè non siano stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, le norme per la designazione dei rappresentanti indicati alle lettere d) ed e), essi saranno designati dalla Giunta centrale stessa fra i presidenti e i direttori degli Istituti territoriali di assicurazioni sociali e delle Casse di malattia, scegliendo, per queste ultime, un rappresentante effettivo o supplente fra le Casse distrettuali e l'altro fra le Casse legalmente equiparate.

Art. 3.

In ciascuno dei territori di Trieste, di Trento e di Bolzano, sono istituite Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, amministrate rispettivamente dalle Giunte territoriali di Trieste, di Trento e di Bolzano, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento previsto dall'art. 13 del presente decreto.

Art. 4.

Per le proprie funzioni, la Giunta territoriale, in quanto sia possibile e non si tratti di funzioni da delegarsi, giusta il capoverso che segue, alle Casse di malattie, si varrà degli Istituti territoriali di assicurazioni sociali, già esistenti nella stessa sede.

Le funzioni esecutive di natura locale per l'assicurazione contro la disoccupazione (ricevimento notifiche di evidenza; riscossione dei contributi assicurativi; provvisoria assegnazione ed erogazione dei sussidi di disoccupazione; ecc.) saranno demandate alle Casse di malattia distrettuali e a quelle legalmente equiparate (omesse le Casse di esercizio, che non siano marittime), salvo casi eccezionali, in cui ciò non sia ritenuto conveniente a giudizio della Giunta territoriale, ratificato dalla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, che deciderà in merito.

Le casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, per le funzioni di cui al capoverso precedente, si varranno dei medesimi organi, salvo casi eccezionali in cui il Consiglio di amministrazione della cassa interessata deliberi di non valersi di taluno di detti organi. In tali casi, la deliberazione dovrà essere inviata per la ratifica alla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione che deciderà in merito, udita la competente Giunta territoriale.

Alle istituzioni sopra indicate spetterà, per le prestazioni ad esse demandate, un compenso da convenirsi fra le istituzioni stesse e la Giunta territoriale, o i Consigli di amministrazione delle casse professionali. In caso di disaccordo il compenso sarà fissato dalla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 5.

Per le funzioni esecutive di natura locale per l'assicurazione contro la disoccupazione le casse autorizzate a termini dell'articolo precedente dovranno essere amministrate da una Commissione paritetica, da costituirsi entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Le Commissioni paritetiche saranno costituite dai rappresentanti degli assicurati appartenenti al Consiglio di amministrazione delle singole casse e di un ugual

numero di rappresentanti dei datori di lavoro scelti in seno al Consiglio dalla curia dei rappresentanti dei datori di lavoro. Esse saranno presiedute da un presidente eletto di comune accordo dai rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro facenti parte delle Commissioni stesse, e, in mancanza di accordo, dalla Giunta territoriale per il collocamento e la disoccupazione competente. Il presidente delle Commissioni paritetiche può essere scelto in ogni caso anche al di fuori dei Consigli di amministrazione delle casse rispettive.

Le Casse equiparate provvederanno alla costituzione delle Commissioni paritetiche, con le norme che saranno emanate dal Commissario generale civile competente per territorio.

Art. 6.

L'esazione esecutiva dei contributi obbligatori dovuti per gli assicurati contro la disoccupazione sarà fatta a mezzo delle casse di malattia abilitate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, e secondo le norme vigenti per la esecuzione esecutiva, da parte delle casse distrettuali, dei contributi assicurativi per la malattia

Art. 7.

Agli effetti dell'art. 39 del D. L. 19 ottobre 1919, numero 2214, sarà nominativo il periodo di effettiva iscrizione alla competente cassa di malattia dell'assicurato contro la disoccupazione, in seguito all'avvenuta notificazione della sua entrata al lavoro, rimanendo impregiudicato l'obbligo al versamento dei contributi assicurativi per l'eventuale periodo di occupazione anteriore alla notificazione di entrata o posteriore alla notificazione di uscita.

Le eventuali rettifiche dell'iscrizione, emerse dopo cominciata la disoccupazione, non saranno efficaci agli effetti del diritto al sussidio.

Il sussidio di disoccupazione non sarà corrisposto per il tempo durante il quale il disoccupato percepisca il sussidio di malattia.

Art. 8.

Nelle nuove provincie, il pagamento dei contributi di assicurazione, di cui all'art. 31 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2214, incomincierà ad effettuarsi dal 1° aprile 1922 per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, che si troveranno a quell'epoca occupati.

Art. 9.

A coloro che sono soggetti, nelle nuove provincie, all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, i quali, a partire dal giorno 1° aprile 1922, si trovino involontariamente disoccupati, o restino involontariamente disoccupati entro due anni dal detto giorno, sarà corrisposto, con le norme che saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il sussidio di disoccupazione per la durata massima di 90 giorni, anche se il periodo di inscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sia inferiore alle 24 quindicine prescritte dall'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, la somma di lire sedici milioni per la corresponsione dei sussidi in base all'art. 9 del presente decreto.

Art. 11.

All'Istituto per il lavoro con sede in Venezia, in quanto svolge anche la propria azione nella Venezia Giulia e nella Venezia tridentina, per incoraggiare l'organizzazione di laboratori e di corsi pratici diretti all'addestramento professionale e alla ripresa del lavoro e per favorire mediante il credito le piccole industrie, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, potrà concedere, sui fondi di cui all'art. 10, anticipazioni senza interesse o contributi sotto forma di capitale azionario in misura corrispondente all'importanza e all'efficacia dell'opera svolta.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, 5 gennaio 1919, n. 6, e 9 febbraio 1919, n. 212, nonchè quelle del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, per i territori ai quali esso è applicabile.

Art. 13.

Un regolamento esecutivo, deliberato dalla Giunta territoriale ed approvato dalla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, stabilirà le norme necessarie per l'applicazione, nel rispettivo territorio, del presente decreto, con facoltà di estendere l'applicazione di multe fino al limite massimo di lire cinquecento per l'inosservanza a quegli obblighi di notifica che, nel regolamento stesso, saranno imposti ai datori di lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 282 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica il precedente Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il ministro, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ferme le altre disposizioni del Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1032, il terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto è così modificato:

« Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1922, qualora la scadenza stessa sia posteriore al detto giorno ».

Art. 2.

Durante il decorso del termine contrattualmente stabilito o prorogato dalle Commissioni e non oltre il 31 luglio 1922 si possono domandare nuove proroghe; ma le scadenze di tali proroghe che le dette Commissioni potranno concedere non dovranno oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sulla moratoria;

Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, portante modificazioni e aggiunte al R. decreto predetto;

Veduti i RR. decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 27, e 5 febbraio 1922, n. 32, contenenti disposizioni sul concordato preventivo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando si tratti di Società alla quale sia stata concessa la moratoria in conformità del decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando gli amministratori della Società siano stati sostituiti da uno o più commissari giudiziari a termini dell'art. 4 del decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, i detti commissari, nel proporre il concordato preventivo a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 27, possono mettere la Società in liquidazione ed includere nel concordato la nomina del liquidatore o dei liquidatori, in mancanza provvederà il tribunale.

I sindaci della Società in liquidazione saranno nominati dal tribunale.

Le funzioni dell'assemblea della Società in liquidazione sono sospese fino alla completa esecuzione del concordato.

Al liquidatore o ai liquidatori, in unione coi sindaci nominati dal tribunale per la liquidazione, spetta esclusivamente di esercitare, nell'interesse della massa creditoria, tutte le azioni di responsabilità spettanti ai creditori contro gli ex-amministratori, i sindaci e chiunque altro abbia colposamente contribuito al dissesto della Società in moratoria, nonchè le azioni di nullità per gli atti compiuti in frode dei creditori.

Il ricavato di queste azioni fa parte del patrimonio della Società in liquidazione per l'adempimento degli obblighi del concordato.

La mancata opposizione al concordato preventivo della Società in moratoria da parte dei creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno od altro diritto reale, non importa la rinunzia a tali diritti.

Art. 2.

Le ragioni dei creditori delle filiali estere saranno regolate dal liquidatore in relazione con le leggi straniere, in quanto sia necessario per assicurare la continuazione dell'esercizio delle filiali medesime.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicaziove nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 13 marzo 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — LUIGI ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: L. ROSSI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 30 settembre 1920, n. 1345, e 27 febbraio 1921, n. 145;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, il R. decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, i decreti Commissariali 20 novembre 1920 e 22 giugno 1921 relativi al libero commercio di cereali ed ai prezzi di cessione del grano ai Consorzi granari;

Veduti i decreti Ministeriali 31 gennaio 1922 e 3 febbraio 1922

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno 16 marzo corrente e fino al 15 aprile successivo il prezzo di cessione del grano in possesso dello Stato è fissato in L. 110 a quintale per i grani teneri e in L. 117 per i grani duri, oltre L. 3 per le tele per quintale merce e centesimi 30 per diritto ai Comitati liquidatori dei Consorzi granari.

Tali prezzi s'intendono per merce consegnata franco vagone partenza qualora, avuto riguardo ai luoghi di destinazione, occorresse spedire la derrata per ferrovia, o franco magazzino statale in tutti gli altri casi.

Roma, 10 marzo 1922.

Il ministro
BERTONE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Roma e della Camera di commercio e industria di Roma in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 2932;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Roma è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Ceresa comm. Alessandro, delegato governativo.
2. De Angelis comm. Tomaso, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Ghislotti cav. Antonio, scelto dall'Istituto esercente la stampa di compensazione.
4. Ferretti comm. Giacomo.
5. Garroni comm. Lamberto.
6. Lippi cav. uff. Adolfo.
7. Zarù comm. Giulio, proposti dalla Camera di commercio di Roma.

Membri supplenti:

1. Lattes comm. Rodrigo.
2. Cavalsassi cav. Giuseppe.
3. Raita rag. comm. Giuseppe, proposti dalla Camera di commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Torino, e della Camera di commercio ed industria di Torino in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 2932;

DECRETA:

Articolo unico:

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Torino è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Codevilla cav. Silvio, delegato governativo.
2. Fabris comm. dott. Giuseppe, scelto di concerto dagli Istituti di emissione;
3. Forcellini cav. uff. Eduardo, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Deregibus comm. Federico.
5. Ovazza comm. Ernesto.
6. Parca comm. Carlo.
7. Pellosio cav. Pietro, proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Membri supplenti:

1. Giorgis cav. Camillo.
2. Musso avv. Giuseppe.
3. Ceriana Amedeo, proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, li 7 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068:

Vedute le proposte degli Istituti di emissione e della Camera

di commercio e industria di Firenze, in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1922, n. 2932;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Carloni comm. Giovanni, delegato governativo.
2. Macciò cav. avv. Biagio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Forti prof. Alfredo.
4. Ulivieri comm. rag. Carlo.
5. Gentilomo cav. Guido, proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

Membri supplenti:

1. Calamai cav. Brunetto.
2. Mannelli cav. Ulderico, proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO.

Con decreto del 28 dicembre 1921, n. 4748, il ministro dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio della bonificazione pontina, formulato dal R. commissario e deliberato dall'assemblea dei consorziati il 22 febbraio 1921.

Ha pure respinto i reclami presentati contro lo statuto in data 17 luglio 1919 dei signori Giovanni Avenali, Michelangelo Di Stefano e Aristide Montani; 24 luglio 1919 dei signori Maria Evangelisti, Ercole ed Ettore Zanelli ed altri; 1° ottobre 1919 dei signori Aristide Montani e Luisa Ricci ved. Montani e 10 marzo 1921 dell'avv. Luigi Palestini.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 6 marzo 1922 in Centrache, provincia di Catanzaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 29).

1ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	212958	40 —	Zaffaroni *Giovannino Cairoli* fu Giovanni, dom. a Cassano d'Adda (Novara)	Zaffaroni *Cairoli Giovannina* fu Giovanni, *nubile*, dom. come contro
3,50 0/0	794120	280 —	Mercadante Maria di *Raffaele*, nubile, dom. a Foggia	Mercadante Maria di *Vincenzo*, nubile, dom. a Foggia
Cons. 5 0/0	164742	20 —	Verde Ugo fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Nota Amelia fu Francesco ved. Verde	Verde Ugo fu *Eugenio*, minore, ecc. come contro
»	164743	20 —	Verde Maria fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente	Verde Maria fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	164744	20 —	Verde Yole fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Verde Jole fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	129863	100 —	Tolomei *Paola* fu Guido nubile, dom. a Padova	
»	144452	600 —	Tolomei *Paolo* fu Guido *minore sotto la patria potestà della madre Frigerio Irene fu Carlo, ved. di Tolomei Guido* dom. a Padova	Tolomei *Paolina* fu Guido, *nubile*, dom. a Padova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.